



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 28

(1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprietà e i suoi possedimenti, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da ogni forma di processo legale, fatta eccezione per eventuali casi particolari in cui il CE abbia esplicitamente rinunciato all'immunità. Resta inteso tuttavia che nessuna rinuncia all'immunità potrà comportare una rinuncia all'immunità rispetto all'esecuzione del giudizio, per la quale sarà necessaria una rinuncia separata da parte del SC. (2) Le proprietà e i possedimenti della GIGO, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri e ogni altra forma di interferenza, che sia tramite azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. (3) Gli archivi della GIGO, ovunque siano ubicati, saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti i registri, la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, filmati e registrazioni appartenenti alla GIGO o da essa custoditi. (4) La GIGO non godrà di immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici: (a) in relazione a controversie derivanti da contratti che non prevedano il ricorso all'arbitrato o a meccanismi vincolanti alternativi di risoluzione delle controversie; (b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a una richiesta direttamente collegata a procedimenti giudiziari avviati dalla GIGO; e (c) rispetto a un'azione civile di una terza parte per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, o altro mezzo di trasporto, appartenente alla GIGO o adoperato per conto della GIGO, oppure rispetto a una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto tale veicolo o altro mezzo di trasporto. (5) Ai fini della presente Convenzione, il termine "Sedi" indica qualunque territorio, edificio o parte di edificio occupato in via permanente o temporanea, come specificato in qualunque accordo o notifica di cui all'Articolo 10 (2).

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

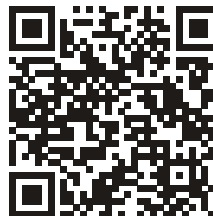
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-28>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it